

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2463 DEL 16 DICEMBRE 2016

INVITO ALL'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE – ERSR A PRESENTARE UNA PROPOSTA PROGETTUALE IN ATTUAZIONE DELLA SOTTO MISURA 1.2 – SOSTEGNO PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROGETTI DIMOSTRATIVI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Aree di intervento
- Articolo 3 Strutture competenti
- Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 7 Progetto di informazione e dimostrazione

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 9 Costo minimo e massimo
- Articolo 10 Operazioni ammissibili
- Articolo 11 Operazioni non ammissibili
- Articolo 12 Costi ammissibili
- Articolo 13 Costi non ammissibili
- Articolo 14 Affidamento di contratti pubblici o conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa
- Articolo 15 Congruità e ragionevolezza dei costi
- Articolo 16 Complementarità con altri strumenti dell'Unione europea

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 17 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 18 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- Articolo 19 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 20 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

- Articolo 21 Avvio e conclusione
- Articolo 22 Proroghe
- Articolo 23 Varianti sostanziali
- Articolo 24 Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 25 Modalità di rendicontazione dei costi
Articolo 26 Liquidazione in acconto del sostegno
Articolo 27 Liquidazione a saldo del sostegno
Articolo 28 Stabilità delle operazioni
Articolo 29 Monitoraggio fisico e finanziario
Articolo 30 Divieti di contribuzione
Articolo 31 Impegni essenziali
Articolo 32 Impegni accessori
Articolo 33 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni
Articolo 34 Errori palesi
Articolo 35 Revoca del sostegno
Articolo 36 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 37 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 Disposizione di rinvio
Articolo 39 Trattamento dei dati personali
Articolo 40 Rinvio dinamico

ALLEGATI

Allegato A Domanda di sostegno cartacea per l'accesso al tipo di intervento 1.2
Allegato B Documentazione da allegare alle domande di pagamento
Allegato C Check list appalti per autovalutazione domanda di sostegno

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente invito disciplina le modalità di attuazione della sotto misura 1.2 - sostegno per attività di informazione e progetti dimostrativi previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 final del 24 settembre 2015.

2. La sotto misura prevede la realizzazione, da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, tramite ERSA-Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, di attività di informazione e divulgazione, coordinate in un progetto organico, finalizzate alla raccolta, diffusione e illustrazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione, delle innovazioni e dei processi innovativi di carattere tecnico, economico, organizzativo e commerciale, collegati a progetti dimostrativi, in campo agricolo, agroalimentare e forestale, per rafforzare il rapporto tra le imprese e la ricerca/sperimentazione, promuovere la fattibilità tecnica ed economica delle innovazioni proposte, orientare e supportare, coerentemente con le principali innovazioni e conoscenze, le scelte operative delle imprese nonché per informare le aziende sulle principali sfide che devono essere affrontate quali i cambiamenti climatici, l'energia, l'uso efficiente delle risorse e la tutela dell'ambiente.

3. Obiettivo della sotto misura è quello di favorire la massima divulgazione e diffusione, fra le imprese, di dati e informazioni di interesse anche settoriale e, in particolare, di trasferire con maggiore velocità i risultati della ricerca e della sperimentazione favorendo l'utilizzo e l'adozione immediata di quelle innovazioni che contribuiscono alla crescita e all'aumento della competitività e sostenibilità delle imprese contribuendo, altresì, allo sviluppo delle aree rurali

Articolo 2 Aree di intervento

1. Le attività previste dal progetto di cui all'articolo 1, comma 2, sono attuate nella regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 Strutture competenti

1. Ai fini del presente invito le funzioni di struttura responsabile della sottomisura e di ufficio attuatore sono svolte dal Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.

Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente invito sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 1.500.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 646.800,00.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente invito.

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora il progetto preveda la realizzazione di investimenti e questi possono avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dall'approvazione e ammissione a finanziamento del progetto di cui all'articolo 7, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore, la valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI, DESTINATARI FINALI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 Beneficiari, destinatari finali e requisiti di ammissibilità

1. Il beneficiario del presente invito è l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale- ERSR tramite il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione ed assistenza tecnica.
2. I destinatari finali delle azioni di informazione e dimostrazione del progetto di cui all'articolo 7 sono:
 - a) i dipendenti, i titolari, i legali rappresentanti e i soci di imprese operanti nel settore agricolo o forestale o delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore agro alimentare che siano potenzialmente beneficiarie del PSR;
 - b) i proprietari di terreni agricoli e forestali situati in Friuli Venezia Giulia;
 - c) i gestori di aree forestali situate in Friuli Venezia Giulia;
 - d) altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo della gestione delle aree rurali che siano potenzialmente beneficiari del PSR.
3. Il beneficiario verifica che i destinatari finali siano in possesso delle caratteristiche di cui al comma 2 prima della loro partecipazione alle azioni di informazione e dimostrazione di cui all'articolo 7.

Articolo 7 Progetto di informazione e dimostrazione.

1. Le modalità di attuazione delle attività di informazione e dimostrazione di cui al presente invito sono descritte e quantificate in un progetto di informazione e dimostrazione (Progetto).
2. Il Progetto contiene i seguenti elementi:
 - a) descrizione delle finalità e degli obiettivi del progetto, determinati sulla base dei fabbisogni rilevati e coerenti con la strategia del PSR;
 - b) contenuti e metodologia che sarà utilizzata (seminari, convegni, visite sul campo, realizzazione banche dati, ecc.);
 - c) dettagliata descrizione delle attività, comprese quelle propedeutiche, necessarie per fornire l'informazione e divulgazione richiesta;
 - d) eventuale giustificazione sulla necessità di sostenere costi d'investimento per il solo acquisto di attrezzature e macchinari nuovi, l'acquisizione e lo sviluppo di programmi informatici, l'acquisizione di software, brevetti e licenze;

- e) tematismi che saranno trattati dal progetto indicando l'eventuale integrazione fra gli stessi e i focus area, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 1305/013, di riferimento;
- f) potenziali destinatari finali, il target di riferimento;
- g) sedi previste per lo svolgimento dell'attività di informazione e di divulgazione e degli eventuali progetti dimostrativi;
- h) dettagliato cronoprogramma delle attività;
- i) dettagliata indicazione del personale coinvolto;
- j) costo previsto complessivamente per l'attuazione del progetto declinato per singola attività;
- k) dimostrazione per ciascuna voce di costo della congruità della stessa;
- l) ricadute previste dallo svolgimento dell'attività di informazione e divulgazione e di eventuali progetti dimostrativi;
- m) indicazione delle modalità di registrazione e informatizzazione dei dati delle imprese partecipanti).

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale con un'aliquota pari al 100% del costo ammissibile.

Articolo 9 Costo minimo e massimo

1. L'importo massimo del progetto è pari a euro 1.500.000, IVA compresa.

Articolo 10 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni che prevedono la realizzazione:
 - a) di eventi informativi e divulgativi (ad esempio convegni, seminari, mostre, workshops, sessioni, forum);
 - b) sessioni pratiche e dimostrative sul campo, visite guidate, pubblicazioni tematiche o specialistiche anche periodiche diffuse tramite stampa o media elettronici;
 - c) piattaforme ICT (Information and Communications Technology) che contemplino sistemi di supporto alle decisioni (Decision Support System - DSS), modelli previsionali e di simulazione da utilizzare nell'attività di informazione, divulgazione e di assistenza tecnica alle imprese;
 - d) banche dati e relativa implementazione nonché organizzazione e raccolta di dati esistenti, a supporto dell'attività di informazione, divulgazione e di assistenza tecnica alle imprese.

Articolo 11 Operazioni non ammissibili

1. Non sono ammissibili le operazioni o gli interventi già portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di sostegno.
2. L'operazione si considera portata materialmente a termine alla data della fattura di saldo.
3. L'operazione si considera completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

Articolo 12 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento i costi:
 - a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata del progetto; i costi connessi alla stesura del Progetto di cui all'articolo 7, sono ammissibili anche qualora sostenuti nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) preventivati necessari per la realizzazione del progetto;
 - c) direttamente imputabili al progetto finanziato;
 - d) pertinenti rispetto al progetto finanziato;
 - e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
 - f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Sono considerati ammissibili i costi relativi:
 - a) all'attività di progettazione, organizzazione e coordinamento;
 - b) allo svolgimento delle attività di informazione e dimostrazione;

- c) all'acquisto di materiale a supporto delle iniziative di informazione e divulgazione;
 - d) all'affitto o il noleggio di aule, attrezzature e strutture tecniche;
 - e) a eventuali visite connesse con l'attività di informazione e dimostrazione, quali il costo per il noleggio di mezzi di trasporto collettivo e costi accessori;
 - f) alla realizzazione di supporti divulgativi (banche dati, pagine web, siti internet, pubblicazioni);
 - g) allo sviluppo e alla realizzazione di modelli di simulazione, di DSS e relative piattaforme ICT accessibili via web inclusi i costi relativi all'integrazione e organizzazione tra le fonti di dati, strati informativi, data base e GIS;
 - h) alla pubblicizzazione dell'attività di informazione o divulgazione;
 - i) a personale dedicato allo svolgimento delle attività suindicate;
 - j) spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti quali: parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti; i costi generali sono ammissibili nel limite del 10 per cento di tali costi;
 - k) costi d'investimento per il solo acquisto di attrezzature e macchinari nuovi, l'acquisizione e lo sviluppo di programmi informatici, l'acquisizione di software, brevetti e licenze.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata costo ammissibile.

Articolo 13 Costi non ammissibili

1. Non sono considerati ammissibili:

- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno, con l'eccezione dei costi connessi alla stesura del Progetto di cui all'articolo 12 comma 1 lettera a);
- b) i costi sostenuti in leasing;
- c) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
- d) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
- e) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
- f) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati;
- g) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- h) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- i) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- j) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;
- k) l'acquisto di animali;
- l) gli interessi passivi.

Articolo 14 Affidamento di contratti pubblici o conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa

1. Il beneficiario, in attuazione delle operazioni finanziate, applica:

- a) il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- b) l'articolo 7 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche per conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

2. L'assunzione di eventuale personale da dedicare allo svolgimento delle attività previste dal progetto avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzione di personale per l'Amministrazione regionale.

Articolo 15 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi relativi al Progetto sono congrui e ragionevoli. La valutazione della congruità e ragionevolezza è dimostrata dal beneficiario, nel Progetto, sulla base dei costi sostenuti per lo svolgimento di attività simili o tramite indagine di mercato. Successivamente alla presentazione del progetto, la valutazione della congruità e

ragionevolezza deriva dall'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di forniture di beni e servizi o di conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Articolo 16 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione Europea

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 17 Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di sostegno entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente invito sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), secondo le seguenti modalità:

a) compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno corredata degli allegati di cui all'articolo 18 in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (di seguito SIAN), www.sian.it;

b) in caso di mancata funzionalità del SIAN debitamente comprovata, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo svilupporurale@certregione.fvg.it la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'allegato A e corredata della documentazione di cui all'articolo 18; entro 30 giorni successivi riproduce la domanda in formato elettronico sul SIAN secondo le modalità indicate alla lettera a).

2. I termini di cui al comma 1 sono prorogabili con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il beneficiario documenta la propria posizione mediante il fascicolo aziendale elettronico.

4. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

5. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto, comporta la decadenza della domanda.

6. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

Articolo 18 Documentazione da allegare alle domande di sostegno

1. Alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, è allegata la seguente documentazione:

a) il progetto di cui all'articolo 7 datato e sottoscritto dal beneficiario;

b) la check list di cui all'allegato C datata e sottoscritta dal beneficiario;

c) dichiarazione attestante che gli interventi previsti in attuazione del progetto comportano o non comportano effetti negativi sull'ambiente di cui all'articolo 5.

Articolo 19 Criteri di selezione e di priorità

1 Il progetto è valutato tramite l'applicazione dei criteri di selezione di seguito indicati:

N	DESCRIZIONE CRITERI	INDICATORE	Punteggio	Cumulabilità
1	Ampiezza e rispondenza ai tematismi e agli obiettivi fra loro coordinati e integrati del PSR*	Il progetto contribuisce a perseguire gli obiettivi previsti nelle focus area del PSR e negli obiettivi trasversali (un punto per ogni focus area trattato)	Max 10 punti	Cumulabili

2	Collegamento delle attività progettuali con altre attività/intervento previste dal PSR**	Il progetto è collegato agli interventi previsti nelle altre misure del PSR (un punto per ogni misura)	Max 5 punti	Cumulabili
3	Grado di innovazione dei sistemi di supporto alle decisioni, dei modelli previsionali e di simulazione che saranno messi a disposizione delle aziende e dei soggetti operanti sul territorio	Sistemi di supporto alle decisioni (DSS)	4	Cumulabili
		Modelli previsionali	4	
		Modelli di simulazione	4	
		Integrazione con DB tematici su dati tecnici e scientifici	4	
		Integrazione con altri strati informativi	4	
		Integrazione con dati di carattere agro-meteorologico	4	
4	Target di riferimento dell' attività di informazione e di divulgazione	Difesa fitosanitaria e lotta integrata	2	Cumulabili
		Tecniche agronomiche	2	
		Irrigazione	2	
		Seminativi	2	
		Frutticoltura	2	
		Zootecnia	2	
		Gestione tecnico-economica dell'azienda agricola	2	
		Silvicoltura	2	
5	Completezza e capacità delle azioni di informazione e divulgazione previste di raggiungere gli obiettivi prefissati dal tipo di intervento	Accesso via web ai modelli previsionali e ai sistemi DSS	7	Cumulabili
		Diffusione dedicata ai tecnici coinvolti nell'assistenza tecnica in agricoltura	8	
		Realizzazione sistematica di corsi formativi sull'uso delle applicazioni	7	
		Attività sperimentale di monitoraggio e validazione in campo modelli	7	
		Attività di sperimentazione in campo dedicata al progetto dimostrativo	8	
		Attività divulgativa sulle sperimentazioni condotte in campo	8	
*rilevanza rispetto ai focus area 1A, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5D, 5E, 6A, 6B **collegamento esplicitato con le misure 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16				

2. Il punteggio massimo assegnabile al progetto è pari a 100 punti.

3. Se il progetto non raggiunge il punteggio minimo di 50 punti non è ammesso a finanziamento.

Articolo 20 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:

- a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del progetto;
- b) che la documentazione prevista a corredo della domanda e del Progetto sia completa;
- c) che la compilazione del Progetto di cui all'articolo 7 sia corretta ;

- d) che gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
- e) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione del progetto siano:
- 1) imputabili al progetto e agli interventi proposti;
 - 2) pertinenti rispetto al progetto e agli interventi previsti;
 - 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione del progetto;
 - 4) necessari per l'attuazione del progetto e degli interventi proposti;
 - 5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- f) che eventuali investimenti previsti nel progetto non comportino effetti negativi sull'ambiente;
- g) che le procedure previste per l'attuazione del progetto siano coerenti a quanto disposto dall'articolo 14.
2. L'ufficio attuatore richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. L'Ufficio attuatore, entro il termine di cui al comma 1 concede il sostegno.
4. Nel caso il progetto metta in evidenza elementi relativi alla normativa sugli aiuti di stato, prima di concedere il sostegno l'Ufficio attuatore comunicherà in esenzione o notificherà il progetto o sue parti alla Commissione Europea, come previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
5. Nel caso in cui il progetto preveda eventuali investimenti che comportano rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'articolo 5.

CAPO V ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Articolo 21 Avvio e conclusione

1. Il progetto finanziato viene avviato, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro tre mesi, non prorogabili, dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti: la data del provvedimento con il quale si individuano le procedure di affidamento dei contratti pubblici o degli eventuali incarichi, la data di pubblicazione sul BUR della procedura per l'affidamento dei contratti pubblici o degli incarichi, la data di affidamento dei contratti pubblici o degli incarichi, la data della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno.
4. Il progetto è concluso e rendicontato entro trenta mesi dalla data del provvedimento di concessione, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 22 Proroghe

1. I termini di conclusione e rendicontazione del progetto sono prorogabili su richiesta del beneficiario da presentarsi all'Ufficio attuatore entro trenta giorni dall'evento, per:
 - a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall' articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - b) motivi imprevedibili o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1 per un periodo massimo di sei mesi, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato.
3. La proroga di cui al comma 1 viene concessa con provvedimento dell'ufficio attuatore entro trenta giorni dalla richiesta e comunicata al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione del provvedimento.

Articolo 23 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:

- a) la modifica degli interventi, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione finanziata;
 - b) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione del progetto che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 24, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
 - c) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini dell'ammissibilità del progetto;
 - d) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera b) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 12, comma 2, lettera j).
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di interventi non previsti nel progetto ammesso a finanziamento.
4. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante.
5. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4 valuta:
- a) la pertinenza della variante proposta rispetto al progetto finanziato;
 - b) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
 - c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del progetto e degli interventi che la compongono;
 - d) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 19, comma 3
 - e) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
 - f) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione
 - g) che la variante proposta rispetti quanto disposto dalla normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi alla fornitura di beni e servizi o di conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa
 - h) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.
6. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione;
 - c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
 - d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
 - e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - f) quantifica eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante.
7. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del progetto e degli interventi;
 - b) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
 - c) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera b).
8. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso. L'impiego di eventuali economie sarà oggetto di apposita variante, che sarà approvata da parte dell'Ufficio attuatore.
9. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 24 Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
 - a) la riduzione o l'aumento del costo del progetto ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza di interventi relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
 - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza dei ribassi d'asta derivanti dall'espletamento delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di forniture di beni e servizi o per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 12, comma 2, lettera j).
4. Le varianti di cui al comma 1, lettera a) sono comunicate dal beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno. Le varianti di cui al comma 1, lettera b) sono comunicate entro il 31 dicembre di ogni anno dal beneficiario all'ufficio attuatore e al Servizio responsabile.
5. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
 - a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;
 - c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - d) quantifica eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.
6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 25 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 12, comma 1 lettera a) in relazione ai costi generali.
2. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento il beneficiario produce e trasmette l'originale del mandato di pagamento e della quietanza attestante l'avvenuto pagamento da parte della tesoreria.
3. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
 - a) il bene materiale, immateriale, il servizio o i lavori eseguiti e il relativo costo;
 - b) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato.
4. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato al beneficiario.

Articolo 26 Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento in acconto in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di quattro acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
 - a) dopo aver sostenuto almeno il 20 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;

- b) dopo aver sostenuto almeno il 40 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti
- c) dopo aver sostenuto almeno il 60 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
- d) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione di cui all'allegato B) al presente invito.
4. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
- b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del progetto finanziato;
- c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, del progetto rendicontato;
- d) i pagamenti effettuati;
- e) la conformità delle operazioni realizzate e di eventuali varianti al progetto per il quale è stato concesso il sostegno;
- f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
- g) il rispetto dei divieti di contribuzione di cui all'articolo 30;
- h) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;
- i) il rispetto della normativa in materia di affidamento dei contratti pubblici di forniture di beni e servizi e di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 4 l'ufficio attuatore, effettua almeno una visita sul luogo del progetto finanziato, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) il progetto è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 8;
- b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
- b) preventivati in domanda di sostegno;
- c) imputabili al progetto finanziato e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti al progetto al momento realizzato e agli obiettivi individuati;
- d) pertinenti al progetto al momento realizzato;
- e) congrui e commisurati all'entità del progetto .
7. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
8. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 4, 5 e 6 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
9. In pendenza dei controlli di cui al comma 8 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.
10. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 4, 5 e 6, dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.

11. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 4 a 10 l'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:

a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;

b) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:

1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;

2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;

3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;

12. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.

13. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 11, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 27 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione del progetto di cui all'articolo 21, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione indicata nell'allegato B) al presente invito.

2. L'ufficio attuatore, sessanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:

a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;

b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del progetto finanziato;

c) l'avvenuta realizzazione del progetto rendicontato;

d) l'avvenuta completa attuazione del Progetto previsto in domanda di sostegno;

e) i pagamenti effettuati;

f) la conformità del progetto con quella per la quale è stato concesso il sostegno;

g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;

h) il rispetto dei divieti di contribuzione di cui all'articolo 30;

i) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;

j) il rispetto della normativa in materia di affidamento dei contratti pubblici di forniture di beni e servizi e di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa

3. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo del progetto finanziato, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

a) il progetto è compreso nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al 27, comma 8;

b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione del progetto.

5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:

a) sostenuti nei termini previsti per il progetto e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;

b) preventivati in domanda di sostegno;

c) imputabili al progetto finanziato nonché agli obiettivi individuati;

d) pertinenti al progetto realizzato;

e) congrui e commisurati all'entità del progetto.

6. Alla liquidazione a saldo dei sostegni si applica l'articolo 26, commi da 7 a 13.

Articolo 28 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR, di cui al DPR Reg. 141/Pres del 07/07/2016, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

Articolo 29 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, trasmette all'ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario del progetto finanziato:

- a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
- b) l'importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
- c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
- d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
- e) elenco dei partecipanti ai singoli eventi di informazione e divulgazione;
- f) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Amministrazione e comunicato prontamente al beneficiario.

Articolo 30 Divieti di contribuzione

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 7/2000, non è ammessa la concessione del sostegno a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado, qualora detti rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione.

Articolo 31 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 32 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Articolo 33 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

5. Il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 34 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi, possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
 - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'Ufficio attuatore stesso.

Articolo 35 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 31 e 32 l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 36 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 37 Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 31 e 32 per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4." approvato con DPRReg 141/Pres del 7 luglio 2016..

Articolo 39 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 40 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Allegato A
(riferito all'articolo 17)



Ministero delle politiche
agricole e forestali



Unione europea

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Domanda di sostegno per l'accesso alla sotto misura 1.2 – SOSTEGNO PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROGETTI DIMOSTRATIVI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e
ittiche
Servizio politiche rurali e sistemi informativi in
agricoltura
Via Sabbadini , 31
33100 UDINE

**Trasmessa mediante PEC a
svilupporurale@certregione.fvg.it**

Il sottoscritto:

Cognome		Nome		
Data di nascita		Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di	Prov.
Codice fiscale				

in qualità di direttore di

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA	
sede legale in		Comune di	
Telefono		Cellulare	
Indirizzo email			
Indirizzo di posta elettronica certificata - PEC			

- chiede di accedere alla sottomisura 1.2 – sostegno per attività di informazione e progetti dimostrativi del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dall'invito pubblicato sul BUR _____

- a tale fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:

1. di avere costituito il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
2. che ERSA non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 702/2014;
3. che il Progetto di informazione e divulgazione prevede la realizzazione dei seguenti interventi che costituiscono l'oggetto della domanda di sostegno che sarà presentata, in formato elettronico tramite SIAN, a valere sulla sotto misura 1.2:

sottomisura 1.2 – SOSTEGNO PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PROGETTI DIMOSTRATIVI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
Descrizione interventi	Importo al netto dell'IVA
.....	
.....	
Costi generali.	
COSTO TOTALE euro	

-che il Progetto di informazione e divulgazione prevede un costo totale complessivo di euro _____.

- di essere a conoscenza:

1. di quanto disposto dal PSR 2014-2020 in relazione alla sotto misura 1.2;

2. che la presente domanda di sostegno deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC svilupporurale@certregione.fvg.it corredata della documentazione prevista dall'articolo 18 dell'Invito;
3. che, a pena di inammissibilità, la presente domanda semplificata deve essere riprodotta in formato elettronico sul Sistema Informativo Agricolo Nazione - SIAN e trasmessa, completa della documentazione richiesta, secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 17 dell'Invito;
4. che il costo totale previsto per le operazioni da realizzare a valere sulla sotto misura devono essere confermati in sede di presentazione della domanda di sostegno sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN;
5. che gli interventi indicati nelle tabelle suindicate dovranno essere avviati al più tardi entro tre mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno;
6. che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda avverranno tramite posta elettronica certificata;
7. che gli affidamenti dei contratti pubblici di forniture di beni e servizi e il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa saranno eseguiti nel rispetto della relativa normativa di riferimento.

- alla presente domanda semplificata si allega la seguente documentazione:

- progetto di informazione e di divulgazione;
- check list appalti per autovalutazione domanda di sostegno;
- dichiarazione attestante che il progetto comporta/non comporta effetti negativi sull'ambiente.

Data

Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:

- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003;

- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

Firma

.....

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI PAGAMENTO

a) Alla domanda di pagamento in acconto è allegata la seguente documentazione:

1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;
2. check list appalti
3. fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
4. documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 25 del presente invito;
5. relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
6. per singola iniziativa di informazione e divulgazione al momento attuata, dettagliato elenco dei destinatari finali partecipanti con relativa firma di partecipazione
7. dettagliata relazione intermedia, redatta da ERSA, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - a) descrizione del progetto al momento realizzato;
 - b) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - c) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - d) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
8. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 - a) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente al progetto finanziato;
 - b) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
9. copia del materiale prodotto concernente le azioni di informazione e di divulgazione.

b) Alla domanda di pagamento a saldo è allegata la seguente documentazione:

1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;
2. fatture o altra equipollente documentazione fiscale
3. documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 25 del presente bando;
4. relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
5. per singola iniziativa di informazione e divulgazione attuata, dettagliato elenco dei destinatari finali partecipanti con relativa firma di partecipazione
6. dettagliata relazione conclusiva, redatta da ERSA contenete i seguenti elementi essenziali:
 - a) dettagliata descrizione degli interventi realizzati;
 - b) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;

- c) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 - d) dimostrazione e quantificazione del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti.
7. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa da ERSA e attestante:
- a) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente a progetto finanziato;
 - b) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.
8. copia del materiale prodotto concernente le azioni di informazione e di divulgazione.

PSR 2014 – 2020 – DOMANDA DI SOSTEGNO –

CHECK LIST PER AUTOVALUTAZIONE AD USO DEI BENEFICIARI

PROCEDURE DI GARA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

A - DATI IDENTIFICATIVI		
Misura/Sottomisura		
Beneficiario / Stazione appaltante Sede	Via _____, n. _____, _____ (città)	
Partita IVA/Codice fiscale		CUUA
Referente beneficiario		
DOMANDA DI SOSTEGNO		
Domanda di sostegno	n. _____	data _____
Titolo del progetto		
Codice CUP		
Localizzazione investimento	Comune di _____	

B - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ADOTTATA		
Codice CIG		
Oggetto dell'appalto		
Valore dell'appalto comprese opzioni (art. 35)	€	<input type="checkbox"/> Soprasoglia <input type="checkbox"/> Sottosoglia
Tipo di appalto	<input type="checkbox"/> realizzazione di opere e lavori <input type="checkbox"/> fornitura di beni <input type="checkbox"/> prestazione di servizi	
Tipo di procedura	<input type="checkbox"/> PROCEDURA APERTA (art. 60) <input type="checkbox"/> PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) <input type="checkbox"/> PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) <input type="checkbox"/> DIALOGO COMPETITIVO (art. 64) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA (art. 36, comma 2, lettera b) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SOLO PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) <input type="checkbox"/> ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE <input type="checkbox"/> ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA <input type="checkbox"/> RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi/forniture < 209.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €) <input type="checkbox"/> ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) <input type="checkbox"/> ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA	
Tipo stazione appaltante <input type="checkbox"/> qualificata (AUSA – Elenco ANAC)	<input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA <input type="checkbox"/> ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO <input type="checkbox"/> ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA <input type="checkbox"/> REGIONE <input type="checkbox"/> ENTE REGIONALE <input type="checkbox"/> ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 <input type="checkbox"/> CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI	

AGEA – Sviluppo Rurale – verifica procedure di gara - rev_luglio_2016

<p><input type="checkbox"/> non qualificata con limite:</p> <p>servizi e forniture < 40.000 €</p> <p>lavori < 150.000 €</p>	<p><input type="checkbox"/> ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</p> <p><input type="checkbox"/> COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €) ○ ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE ○ CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO ○ UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA ○ ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO ○ STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA <p><input type="checkbox"/> COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA</p> <p><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT</p> <p><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165</p> <p><input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO</p> <p><input type="checkbox"/> ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO</p> <p><input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____</p>
<p>Tipologia di appalto</p>	<p><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.225.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.225.000 EURO</p> <p>Per forniture e servizi indicare se:</p> <p><input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014</p> <p><input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012</p> <p><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015</p>
	<p><input type="checkbox"/> SULLA BASE DELL'ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO</p> <p>Critero possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a contrarre (art. 32), solo per:</p>

AGEA – Sviluppo Rurale – verifica procedure di gara - rev_luglio_2016

Criterio di aggiudicazione (art. 95)	<ul style="list-style-type: none">○ LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO○ SERVIZI E FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO○ SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA UE CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO) <p><input type="checkbox"/> SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO</p> <ul style="list-style-type: none">○ SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA○ SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA○ SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO○ SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO○ ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE <p><input type="checkbox"/> SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN BASE A CRITERI QUALITATIVI</p>
Importo a base d'asta (previsto)	€

C - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

C1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) (con adeguata motivazione)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, consentita nei seguenti casi (con adeguata motivazione):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a)
- quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
 - 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

AGEA – Sviluppo Rurale – verifica procedure di gara - rev_luglio_2016

- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c)
- qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, c. 3, lettera a)
- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art. 63, c. 3, lettera b)
- per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, c. 3, lettera c)
- per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali (art. 63, c. 3, lettera d)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con adeguata motivazione):

- per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
- per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero fino alla soglia massima di Euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b)

C2. AFFIDAMENTO DI LAVORI

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) (con adeguata motivazione)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, consentita nei seguenti casi (con adeguata motivazione):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a)

▪ quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c)

AGEA – Sviluppo Rurale – verifica procedure di gara - rev_luglio_2016

- per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con adeguata motivazione):

- per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
- per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b)
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c)
- per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)

C3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) (con adeguata motivazione)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, consentita nei seguenti casi (con adeguata motivazione):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a)
- quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
 - 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
 - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c)

AGEA – Sviluppo Rurale – verifica procedure di gara - rev_luglio_2016

- qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, c. 4)
- per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con adeguata motivazione):

- per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
- per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di euro 135.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia massima di euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b)
- per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 100.000 euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, c. 2)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE